

REGIONE PUGLIA

111

Prot. N. 10/5830 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 11 APR. 1974 197

OGGETTO: Disegno di legge "Provvidenze per lo sviluppo delle attività termali".-

Stu

Passaro
Quilici

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale


S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, copia del disegno di legge di cui all'oggetto approvato dalla Giunta nella seduta dell'8 c.m.

Cordiali saluti.-

IL PRESIDENTE

(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)



CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
11 APR 1974		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N. 1461		

REGIONE PUGLIA

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TERMALI

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Il presente schema di legge risponde ad una effettiva esigenza di programmazione e di interventi della Regione Puglia nel settore del termalismo che, come è noto, non solo costituisce un settore di indubbia rilevanza sociale e sanitaria, ma si appalesa anche come una delle più qualificanti componenti di sviluppo del turismo regionale con notevoli implicazioni di carattere economico.

In particolare, ci si propone di incrementare lo sviluppo delle attività termali e la valorizzazione delle acque minerali in terra di Puglia, che oggi fanno parte del patrimonio indisponibile regionale.

E' appena il caso di ricordare che la nostra regione è dotata di notevoli anche se non pienamente utilizzata risorse termali, quali sono quelle delle stazioni di Santa Cesarea Terme in Provincia di Lecce, di Torre Canne in Provincia di Brindisi e di Margherita di Savoia in Provincia di Foggia, senza considerare altre risorse e possibilità termali dovute a sorgenti ed impianti minori ovviamente bisognevoli di adeguati investimenti e di una appropriata organizzazione; d'altra parte l'incremento della ricerca di nuove sorgenti, che si può agevolmente rilevare dalle nuove domande di permessi pendenti o già accordate dalla Regione in diverse zone, lascia prevedere un notevole sviluppo del settore nei prossimi anni.

Il termalismo, con le sue attività complementari che sono rappresentate dalle varie attrezzature di interesse turistico e ricettivo, è già di per sé una attività da sostenere e da valorizzare.

Ma un particolare impegno la Regione Puglia intende manifestare a sostegno del termalismo, nell'intento non solo e non tanto di incrementarne le finalità economiche, ma anche di qualificarlo sul piano di un vero e proprio servizio sociale perchè del termalismo medesimo possano usufruire tutti i ceti, in una visione moderna di sicurezza sociale così come assunto nel nostro Statuto.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

E' noto come ovunque vi siano terme è presente in maniera determinante il fattore propulsivo della economia turistica.

Chi si sottopone alla terapia termale deve trovare un ambiente adatto onde ottenere il miglior risultato delle cure stesse: ciò comporta, e si nota nei maggiori complessi idrotermali italiani e stranieri, una attrezzatura oltre che sanitaria, di vero e proprio turismo termale che, se sufficiente, determina un aumento stesso del periodo medio di soggiorno del curante.

Il turismo termale si presenta quindi come fenomeno che offre notevoli possibilità di futuro sviluppo e se convenientemente incoraggiato e sostenuto può senza dubbio esercitare un benefico effetto su tutta l'economia regionale ed in particolar modo nella valorizzazione di zone turisticamente depresse.

E' questo spirito di incentivazione, pertanto, che informa lo schema di legge all'uopo predisposto.

Composto di 15 articoli esso collega innanzitutto la concessione delle provvidenze previste nello schema stesso agli obiettivi che saranno indicati dalla programmazione regionale (art.1). Ciò per ovvie ragioni di opportunità e coerenza con gli indirizzi politici ed amministrativi generali della Regione.

Destinatari di tali provvidenze possono essere "gli Enti Pubblici, le Società in qualsiasi forma costituite, gli imprenditori e chiunque eserciti attività di interesse termale" ed hanno per oggetto "le opere relative alla costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento ed arredamento di stabilimenti termali e di attrezzature complementari alle attività termali" (artt.2 e 3).

La gamma dell'attività termale quindi è considerata in tutta la sua estensione sia nei soggetti che possono usufruire delle provvidenze specificate negli articoli successivi che nell'oggetto cui sono destinate: ma

REGIONE PUGLIA

- 3 -

oltre l'attività termale vera e propria sono chiaramente incentivate tutte le opere e le attrezzature di carattere complementare a quella attività.

L'intervento della Regione si concretizza poi nel contesto degli articoli 4, 5, 6 e 7, e risponde in effetti ad una realistica valutazione dell'importanza del settore termale anche se ciò comporta un onere finanziario non certamente lieve.

Da notare, in particolare, che sia le modalità di intervento che le garanzie e le erogazioni di mutui e contributi sono quanto mai semplici ed efficaci.

A differenza infatti di altre norme che pure si propongono gli stessi fini di incremento e valorizzazione di attività di riconosciuto interesse generale, nel presente schema di legge è la Regione che, attingendo all'uopo ai fondi di finanziamento disposti proprio allo scopo di incentivazione di tale attività, li utilizza ponendosi essa stessa con la sua personalità giuridica e con la sua autonomia politica-amministrativa, sia quale garante nei confronti degli Istituti di Credito con i quali va a stipulare apposite convenzioni, sia quale organo discrezionale "autorizzando (gli Istituti stessi) di volta in volta a concedere i mutui ai richiedenti" (art.6).

Ovviamente, anche qui vige il principio dell'alternatività. L'art. 8 dello schema, infatti, precisa che non è consentito il cumulo delle provvidenze regionali previste dallo schema stesso con quelle statali o di altri Enti pubblici.

Tanto viene ribadito nel successivo articolo 11, parte seconda, laddove si precisa che "i benefici previsti dalla presente legge possono essere anche concessi.....- per opere per le quali sia stata inoltrata domanda relativa ai benefici previsti dalla legge 12/3/1968, n.326 e dalla legge regionale del 4/7/73, n.16, purchè quelle provvidenze non siano state concesse a condizione che il richiedente presenti la domanda di cui al

REGIONE PUGLIA

- 4 -

l'art. 9 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

La modalità per essere ammessi ad ottenere l'intervento regionale, sono chiaramente esposte negli artt. 8, 9, 10, 11 e 12. Quest'ultimo articolo prevede uno stretto collegamento fra le opere per le quali vengono concesse le provvidenze e la destinazione di esse, indicate nel provvedimento di concessione, onde impedire possibili sviamenti e precisando nel contempo il carattere degli interventi destinati solamente alla valorizzazione dell'attività termale.

Il presente schema di legge, pertanto, si prefigge lo scopo di incentivare il settore dell'attività termale perchè si riconosce in essa un servizio sociale di primaria importanza sia per l'attività in se stessa che per tutte le attività turistiche collaterali, le cui necessità di ripresa non possono più a lungo essere disattese.

REGIONE PUGLIA

+ 2

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TERMALI

Art. 1

La Regione Puglia favorisce lo sviluppo delle stazioni termali e delle attrezzature complementari della attività termale, promuove l'apertura di nuovi stabilimenti termali mediante provvidenze di carattere finanziario regolate dalle disposizioni della presente legge in conformità agli obiettivi indicati dalla programmazione regionale.

Art. 2

Possono essere ammesse alle provvidenze previste dalla presente legge le opere relative alla costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e arredamento di stabilimenti termali e di attrezzature complementari alle attività termali.

Art. 3

Possono essere destinatari delle provvidenze gli Enti Pubblici, le Società in qualsiasi forma costituite, gli imprenditori e chiunque eserciti attività di interesse termale.

Art. 4

Per le ragioni di cui all'art. 1 la Regione Puglia:

REGIONE PUGLIA

- 3

- a) concorre, sino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile nel pagamento dei mutui a tasso agevolato di durata non superiore a 15 anni;
- b) presta garanzie sussidiarie per consentire l'erogazione del mutuo fino all'importo complessivo della spesa riconosciuta ammissibile;
- c) concede contributi in conto capitale nella misura massima del 20% della spesa riconosciuta ammissibile per l'arredamento e l'acquisto delle attrezzature igienico-sanitarie.

Art. 5

Il concorso della Regione nel pagamento dei mutui è diretto a ridurre l'onere a carico del richiedente per interessi e spese, comprensive anche dell'eventuale scarto cartelle, al tasso del 4%.

Art. 6

Ai fini della concessione delle provvidenze la Regione stipula apposite convenzioni con Istituti di Credito, autorizzando di volta in volta a concedere i mutui ai richiedenti.

Nelle convenzioni sarà previsto che l'entità del capitale da concedersi in mutuo, sino ad un massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, possa essere aumentata sino al 100% della spesa stessa, allorchè si tratti di Enti Pubblici.

Nelle convenzioni saranno indicate le garanzie sussidiarie che la Regione dovrà prestare in caso di aumento del capitale da concedersi in mu-

tuo oltre l'importo accordato.

La prestazione di garanzie sussidiarie per consentire l'aumento del capitale da concedere a mutuo fino all'intero importo della spesa ritenuta ammissibile è condizionato alla presenza del particolare interesse dell'iniziativa ai fini del termalismo sociale e dello sviluppo economico.

Art. 7

Il concorso nel pagamento degli interessi e spese di cui al precedente articolo, una volta accordato, si intende - oltre che all'intero periodo di ammortamento - anche gli acconti percepiti in preammortamento.

L'erogazione dei mutui avverrà per stati di avanzamento accertati, nelle forme consuete in atto presso l'Istituto di Credito erogante.

Art. 8

Per le stesse opere e per gli stessi acquisti non è consentito il cumulo delle provvidenze di cui alla presente legge con quelle disposte dallo Stato o da altri Enti Pubblici.

Art. 9

Le domande di ammissione alle provvidenze di cui all'art. 4 della presente legge dovranno essere dirette alla Regione Puglia, corredate dal progetto di massima, dalla relazione tecnica illustrativa, dal preventivo

REGIONE PUGLIA

- 5

vo di spesa, dal piano finanziario e dalla indicazione dell'Istituto di Credito prescelto per l'operazione tra quelli convenzionati ai sensi dell'art. 6

Art. 10

La Giunta Regionale, previa istruttoria da parte del competente Assessorato, delibera sulle domande entro sei mesi dalla data di presentazione.

Con il provvedimento di accoglimento si stabiliscono i termini entro i quali le opere devono essere iniziate e ultimate.

Art. 11

I benefici previsti dalla presente legge possono essere concessi:

- per opere già iniziate e che dalla data della presentazione della domanda non siano ultimate;

- per opere per le quali sia stata inoltrata domanda relativa ai benefici previsti dalla legge 12/3/1968, n.326 e dalla legge regionale 4/7/73,

n.16, purchè quelle provvidenze non siano state ancora concesse e a condizione che il richiedente presenti la domanda di cui all'art. 9 entro

60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

Le opere per cui siano state concesse le provvidenze previste nel-

l'art. 4 sono vincolate per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione, mediante apposita clausola inserita nel contratto di mutuo, da trascriversi a cura dell'Istituto mutuante presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

La Regione può autorizzare la cancellazione del vincolo quando abbia accertato la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione.

La cancellazione è tuttavia subordinata alla estinzione anticipata del mutuo, ipotesi nella quale la Regione dispone la revoca del contributo a decorrere dalla semestralità di ammortamento successiva all'autorizzazione della cancellazione.

Art. 13

Ai fini della presente legge sono autorizzati limiti di impegno:

Anno Finanziario	1974	£.....
"	"	1975 £.....
"	"	1976 £.....
"	"	1977 £.....
"	"	1978 £.....

Ogni singolo stanziamento è destinato nella misura del 30% a contributi in conto capitale; per l'85% al concorso nel pagamento di mutui a tasso agevolato e per il 15% alle garanzie sussidiarie assunte per consentire la erogazione di mutui per un importo che superi il 50% della spesa ritenuta ammissibile.

REGIONE PUGLIA

- 7

Le somme stanziare in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo e quelle che si rendessero disponibili per effetto di revoca o di rinuncia vengono trasferite nell'esercizio successivo.

Art. 14

Alla copertura dell'onere si provvede mediante l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Capitolo "Provvidenze per lo sviluppo delle attività termali" avente annualmente la dotazione avanti stabilita.

Per l'anno finanziario 1974 la copertura stessa avviene mediante con - temporanea riduzione di pari importo del Capitolo "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali".

Per gli anni finanziari successivi si provvede con i normali stanziamenti di bilancio, tenuto conto della normale espansione nel gettito delle entrate regionali.

Art. 15

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.